



Sindacato
Nazionale
Autonomo
Lavoratori
Scuela

CONF. S. A. L.
Confederazione
dei Sindacati Autonomi dei Lavoratori

Segreteria Provinciale di Treviso

Viale della Repubblica, 19/B
31020 Fontane di Villorba - Treviso
Tel. (0422) 318026 - Fax (0422) 424822

E-mail: veneto.tv@snals.it
Web: snalstv.altervista.org

INTERDIZIONE PER LE NEOMAMME FINO AL 7° MESE DOPO IL PARTO SE LE MANSIONI LAVORATIVE SONO PERICOLOSE PER L'ALLATTAMENTO

La tipologia di lavoro cui è soggetto il personale della scuola (Docenti e ATA) spesso potrebbe non essere adatta per le lavoratrici che hanno cominciato ad allattare, in quanto la qualità del latte potrebbe arrecare danno al bambino. Per tale ragione il **decreto legislativo n.151 del 26 marzo 2001 prevede regole ben precise riguardo** la sicurezza e i rischi per le donne durante la gravidanza e l'allattamento.

Nel caso in specie, **le norme vigenti prevedono che il datore di lavoro verifichi se le mansioni lavorative della neomamma possono essere dannose per l'allattamento** e nel caso modificarle con altri compiti che non rechino alcun danno allo svolgimento del ruolo di madre o, se non è possibile, **provvedere ad esentarla dal lavoro**.

Il mondo della scuola, di fatto, **mette a rischio principalmente l'allattamento della prole delle docenti e delle collaboratrici scolastiche** che lavorano nella **scuola** sia dell'**infanzia**, che in quella **Primaria e Secondaria**.

Si elencano di seguito alcune tipologie di lavoro da valutare, onde prevedere per le lavoratrici madri l'interdizione dal lavoro con stipendio intero:

- **le insegnanti** avendo a che fare spesso con classi numerose **sono esposte a rischi biologici** (eventuali malattie infettive quali varicella e rosolia trasmesse dagli alunni), **a carichi posturali scorretti** e prolungati nel tempo, a dover lavorare con bambini molto piccoli o problematici sicuramente fonte di **stress**; in particolare **le insegnanti di sostegno**, oltre ad essere esposte ai suddetti rischi, lavorando con bambini portatori di handicap, spesso si vedono **costrette a effettuare sforzi fisici** per aiutare il loro assistito durante la vita quotidiana in classe;
- **le collaboratrici scolastiche** non sono da meno per quanto riguarda rischi, infatti, **lo sforzo fisico durante il lavoro è notevole**, come è **elevato il pericolo di colpi e urti**, oppure l'**esposizione ad eventuali agenti biologici** (varicella, rosolia, ecc...), a cui in più si aggiunge il contatto con **agenti chimici** (prodotti per le pulizie).

La neomamma, per ottenere il diritto ad un sano allattamento del nascituro, deve consegnare al dirigente scolastico il certificato di nascita del bambino entro 30 giorni dal parto. Il datore di lavoro (Dirigente scolastico), successivamente, riguardo il rientro in servizio della lavoratrice dopo il periodo di astensione obbligatoria, dovrà valutare se ci sono rischi per l'allattamento. Se la neomamma rischia di essere esposta ai rischi di cui sopra, **il Dirigente scolastico le dovrà assegnare una mansione diversa e non a rischio fino al settimo mese di vita del bambino**.

In caso non fosse possibile assegnare una mansione diversa, **alla neomamma spetta l'astensione (interdizione) dal lavoro fino al settimo mese del bambino, previa presentazione di una richiesta scritta all'Ispettorato Territoriale del Lavoro** da parte del Dirigente scolastico.

LA RETRIBUZIONE, IN QUANTO ASTENSIONE OBBLIGATORIA, E' DEL 100%

Considerata l'importanza di far partire l'interdizione per l'allattamento in tempi brevissimi, **si consiglia di attivarsi prima possibile durante il periodo di astensione obbligatoria**.

Presso lo SNALS di Treviso è possibile ottenere ulteriori informazioni e richiedere il modello domanda da presentare

Link per prenotare appuntamenti in presenza o telefonici: snalstv.altervista.org

Treviso, 16 novembre 2021

Il Segretario provinciale
f.to prof. Salvatore Auci